



Revisione parziale della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile

Risultati della procedura di consultazione

20 novembre 2012

Indice

- A. Introduzione
- B. Elenco degli interpellati
- C. Risultati della consultazione
 - 1. Riassunto
 - 2. Prese di posizione in dettaglio

A. Introduzione

Il 27 giugno 2012 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) di mettere in consultazione la revisione parziale della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC, RS 520.1). Sono stati interpellati i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna nonché le associazioni mantello nazionali dell'economia, delle organizzazioni militari e di protezione civile, delle associazioni femminili e altre organizzazioni e istituzioni.

Nell'ambito dell'ultima revisione della LPPC, entrata in vigore il 1° gennaio 2012, l'8 settembre 2010 il Consiglio federale ha incaricato il DDPS di elaborare un nuovo progetto di legge volto a colmare le lacune individuate grazie all'operazione ARGUS. Il progetto di revisione verte principalmente sulla creazione di un sistema di gestione dei dati del personale della protezione civile e sui termini di chiamata in servizio per il personale degli uffici cantonali e comunali responsabili della protezione civile.

L'obiettivo principale del progetto è quindi quello di impedire che militi della protezione civile prestino servizi abusivi e percepiscano illecitamente le indennità IPG. I controlli di plausibilità effettuati dal 1° gennaio 2010 dalle Casse di compensazione insieme all'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) costituiscono già una prima misura in questo senso. Il progetto di revisione parziale della LPPC prevede ora ulteriori provvedimenti per evitare che in futuro vengano prestati servizi abusivi e percepite illecitamente prestazioni IPG. La revi-

sione rende necessaria anche una modifica della legge federale del 3 ottobre 2008 sui sistemi d'informazione militari (LSIM, RS 510.91) e della legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (LIPG, RS 834.1). La LPPC subisce anche altre modifiche.

Il testo posto in consultazione interessa essenzialmente i punti illustrati di seguito:

Estensione del sistema di gestione del personale dell'esercito (PISA)

Al fine di consentire all'UFPP di vigilare sui giorni di servizio prestati nella protezione civile conformemente al mandato del Consiglio federale, il sistema d'informazione sul personale dell'esercito (PISA) sarà esteso anche ai dati dei militi di protezione civile. Il PISA contiene già oggi i dati sui militi di protezione civile rilevati nell'ambito del reclutamento comune di esercito e protezione civile. Non contiene per contro altri dati sulla protezione civile. Al fine di ottemperare al mandato del Consiglio federale, il PISA deve essere completato con i dati dei militi di protezione civile necessari per tenere il controllo dei giorni di servizio a livello federale.

La vigilanza sul rispetto del limite massimo di giorni di servizio fissato nella LPPC (art. 25a ss) mira a evitare prestazioni di servizio abusive. Se l'UFPP riscontra che i limiti temporali massimi statuiti sono stati superati, ingiunge al Cantone interessato di non chiamare ulteriormente in servizio il milite in questione. Di principio la Confederazione non effettua mutazioni dei dati; si limita a rilevare e controllare i dati trasmessi dagli organi responsabili dei controlli.

L'estensione del PISA getta le basi per un passaggio graduale alla tenuta dei controlli nella protezione civile effettuata, a medio termine, integralmente nel PISA, conformemente a quanto richiesto dai Cantoni.

Misure accompagnatorie

L'estensione del PISA sarà accompagnata da misure volte a impedire interventi di protezione civile e prestazioni IPG illecite.

Personale della protezione civile a tempo pieno e a tempo parziale

Al fine di evitare che in futuro i costi degli stipendi dei comuni vengano parzialmente fatti ricadere sulle IPG, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) propone di non versare più il soldo al personale a tempo pieno e a tempo parziale degli uffici cantonali e comunali responsabili della protezione civile che prestano interventi di pubblica utilità. In tal modo verrebbe a cadere anche il diritto alle IPG. Ciò comporterebbe però una disparità di trattamento nei confronti del personale a tempo pieno e a tempo parziale dell'esercito. Dato che gli impiegati dell'esercito hanno diritto al soldo per servizi prestati quali membri dell'esercito nell'ambito del servizio di milizia, anche gli impiegati a tempo pieno e a tempo parziale della protezione civile devono avere diritto al soldo nella loro funzione di membri di milizia della protezione civile. Una disparità di trattamento tra personale della protezione civile e personale dell'esercito non è accettabile né dal punto di vista legale, né da quello politico, motivo per cui la proposta dell'UFAS non è realizzabile.

Un'alternativa alla proposta dell'UFAS consisterebbe, nell'ambito della revisione in corso, nel sopprimere il diritto alle IPG degli impiegati a tempo pieno e a tempo parziale degli uffici cantonali e comunali della protezione civile che partecipano a interventi di pubblica utilità a livello nazionale, cantonale e comunale (art. 27a LPPC). Questa misura richiederebbe un adeguamento della legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG), attuabile nell'ambito della modifica della legge. In questo modo non vi sarebbe più il pericolo che in caso di interventi di pubblica utilità prestati illecitamente i comuni usino le IPG per finanziare i salari del loro personale della protezione civile a tempo pieno e a tempo parziale. Gli altri diritti correlati agli interventi della protezione civile, in particolare il diritto al soldo e all'assicurazione militare, rimarrebbero invariati anche per il personale della protezione civile a tempo pieno e a tempo

parziale.

Rafforzamento della vigilanza da parte della Confederazione

Per impedire in modo efficace gli abusi, la Confederazione deve rafforzare la vigilanza in questo campo. D'ora in avanti i Cantoni dovranno trasmettere all'UFPP le autorizzazioni risp. le bozze delle relative decisioni al più tardi tre mesi prima dell'inizio dell'intervento di pubblica utilità previsto. Le bozze delle decisioni devono essere emesse dall'autorità competente per l'autorizzazione e devono definire in particolare il quadro d'intervento, i lavori da eseguire e la ripartizione dei costi. In tal modo l'UFPP potrà verificare se i singoli interventi di pubblica utilità sono compatibili, dal punto di vista materiale, con lo scopo e i compiti della protezione civile (art. 2 prima parte lett. b dell'ordinanza sugli interventi di pubblica utilità della protezione civile [OIPU, RS 520.14]). La responsabilità relativa al rispetto delle disposizioni dell'OIPU in relazione a interventi di pubblica utilità a livello cantonale e comunale rimane presso i Cantoni.

L'UFPP ha già elaborato, in collaborazione con rappresentanti dei Cantoni, una guida per l'autorizzazione degli interventi di pubblica utilità a livello cantonale e comunale. La guida contribuisce quindi a che le domande concernenti interventi di pubblica utilità vengano autorizzate dalle autorità competenti solo se soddisfano le condizioni legali federali.

D'ora in avanti, oltre a vigilare sul rispetto del limite massimo di giorni di servizio prestati (al massimo 21 giorni l'anno per milite), l'UFPP dovrà verificare anche la compatibilità dei lavori di ripristino con lo scopo e i compiti della protezione civile e l'osservanza del nuovo limite temporale (entro tre anni dall'evento). Per rendere possibili questi controlli, i Cantoni devono notificare all'UFPP i lavori di ripristino previsti almeno tre mesi prima del loro inizio.

Nei casi in cui gli interventi di pubblica utilità o i lavori di ripristino annunciati non fossero compatibili con lo scopo e i compiti della protezione civile, l'UFPP dovrà poter intervenire ingiungendo in particolare ai Cantoni di non effettuare gli interventi della protezione civile in questione.

Altre modifiche

Non reclutamento

Secondo l'art. 21 cpv. 1 della legge militare (LM, RS 510.10), le persone soggette all'obbligo di leva non sono reclutate se risultano intollerabili per l'esercito a causa di una sentenza penale per un crimine o un delitto oppure a causa di una sentenza penale che ordina una misura privativa della libertà. In questi casi è opportuno non reclutare queste persone neppure nella protezione civile. Inoltre di principio non saranno più reclutate nella protezione civile neppure le persone soggette all'obbligo di leva che non soddisfano le esigenze del servizio militare per motivi psichici, in particolare se i disturbi riscontrati potrebbero essere fonte di violenza.

Durata dell'istruzione

Nell'ambito dell'ultima revisione della LPPC, la durata dell'istruzione per i quadri superiori e gli specialisti è stata leggermente prolungata, rimanendo indicata in settimane. Nel corso del dibattito sull'attuale progetto di revisione, le Camere hanno tuttavia deciso di indicare la durata dell'istruzione non più in settimane, bensì in giorni. I loro calcoli si basano su una settimana di sette giorni, contrariamente alla prassi, dove sono stati quasi sempre presi in considerazione solo cinque giorni, analogamente a una settimana lavorativa. Su richiesta dei Cantoni, che vorrebbero mantenere lo status quo, i giorni saranno adattati leggermente verso il basso.

Procedura di ricorso

Nell'ambito delle questioni non pecuniarie, l'attuale LPPC prevede il diritto di ricorso contro la valutazione dell'attitudine a prestare servizio di protezione civile (art. 66) e contro

l'attribuzione a una funzione (art. 66a) nonché un diritto di ricorso del DDPS (art. 66b). Non è invece più prevista una possibilità di ricorso contro sentenze cantonali di ultima istanza in questioni non pecuniarie. Nella pratica queste sono però senz'altro possibili, motivo per cui deve essere aggiunta una disposizione in tal senso.

La procedura di consultazione è durata dal 27 giugno 2012 al 19 ottobre 2012. Sono stati invitati a prendere posizione settanta partecipanti. Complessivamente sono pervenute 46 risposte (tra coloro che hanno risposto, cinque hanno espressamente rinunciato a una presa di posizione):

26 Cantoni

5 partiti politici

11 organizzazioni/associazioni

4 altri (non interpellati)

B. Elenco degli interpellati

(*risposta pervenuta)

Cantoni

Tutti i Cantoni *

Conferenza dei governi cantonali (CdC)

Partiti politici

BDP Bürgerlich-Demokratische Partei Schweiz

PBD Parti bourgeois-démocratique Suisse

PBD Partito borghese democratico

CVP Christlichdemokratische Volkspartei *

PDC Parti démocrate-chrétien

PPD Partito popolare democratico

Christlich-soziale Partei Obwalden csp-ow

Christlichsoziale Volkspartei Oberwallis

EVP Evangelische Volkspartei der Schweiz *

PEV Parti évangélique suisse

PEV Partito evangelico svizzero

FDP. Die Liberalen *

PLR. Les Libéraux-Radicaux

PLR. I Liberali Radicali

GPS Grüne Partei der Schweiz

PES Parti écologiste suisse

PES Partito ecologista svizzero

GB Grünes Bündnis (Mitglied GPS)

AVeS Alliance Verte

AVeS Alleanza Verde

glp Grünliberale Partei

pvl Parti vert' libéral

Lega dei Ticinesi (Lega)

Mouvement Citoyens Romand (MCR)

SVP Schweizerische Volkspartei *

UDC Union Démocratique du Centre

UDC Unione Democratica di Centro

SPS Sozialdemokratische Partei der Schweiz *

PSS Parti socialiste suisse

PSS Partito socialista svizzero

Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

Schweizerischer Gemeindeverband * (Verzicht)
Association des Communes Suisses
Associazione dei Comuni Svizzeri (rinuncia)

Schweizerischer Städteverband * (Verzicht)
Union des villes suisses
Unione delle città svizzere (rinuncia)

Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete
Le Groupement suisse pour les régions de montagne
Il Gruppo svizzero per le regioni di montagna

Associazioni mantello nazionali dell'economia

economiesuisse *
Verband der Schweizer Unternehmen
Fédération des entreprises suisses
Federazione delle imprese svizzere
Swiss business federation

Schweizerischer Gewerbeverband (SGV) *
Union suisse des arts et métiers (USAM)
Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM)

Schweizerischer Arbeitgeberverband (SAV) *
Union patronale suisse
Unione svizzera degli imprenditori (USI)

Schweizerischer Bauernverband (SBV)
Union suisse des paysans (USP)
Unione svizzera dei contadini (USC)

Schweizerische Bankiervereinigung (SBV)
Association suisse des banquiers (ASB)
Associazione svizzera dei banchieri (ASB)
Swiss Bankers Association

Schweizerischer Gewerkschaftsbund (SGB) *
Union syndicale suisse (USS)
Unione sindacale svizzera (USS)

Kaufmännischer Verband Schweiz (KV Schweiz)
Société suisse des employés de commerce (SEC Suisse)
Società svizzera degli impiegati di commercio (SIC Svizzera)

Travail.Suisse

Organizzazioni militari e di protezione civile

Regierungskonferenz Militär, Zivilschutz und Feuerwehr (RK MZF)

Conférence gouvernementale des affaires militaires de la protection civile et des sapeurs-pompiers (CG MPS)

Conferenza governativa per gli affari militari, la protezione civile e i pompieri (CG MPP)

Landeskonferenz der militärischen Dachverbände (LKMD)

Conférence nationale des Associations militaires faïtières (CNAM)

Conferenza nazionale delle organizzazioni militari mantello (CNAM)

Schweizerischer Feldweibelverband (SFwV) * (Verzicht)

Association suisse des sergents-majors (ASSgtn)

Associazione svizzera dei sergenti maggiori (ASSgtn) (rinuncia)

Schweizerischer Fourierverband

Association suisse des fourriers

Associazione Svizzera dei Furieri

Schweizerische Offiziersgesellschaft (SOG)

Société suisse des officiers (SSO)

Società svizzera degli ufficiali (SSU)

Schweizer Schiesssportverband

Fédération sportive suisse de tir

Federazione sportiva svizzera di tiro

Schweizerischer Unteroffiziersverband (SUOV)

Association suisse des sous-officiers

Associazione svizzera dei sottufficiali

Schweizerischer Zivilschutzverband (SZSV) *

Fédération suisse de la protection civile (FSPC)

Federazione svizzera della protezione civile (FSPC)

Verband Schweizerischer Sektionschefs (VSSC)

Association Suisse des Chefs de section militaire

Associazione svizzera dei Capisezione militari

Vereinigung Schweizerischer Kreiskommandanten

Associazioni femminili

alliance F - Bund Schweizerischer Frauenorganisationen

alliance F - Alliance de sociétés féminines suisses

alleanza F – Alleanza delle società femminili svizzere

SGF - Dachverband Schweizerischer Gemeinnütziger Frauen

Altre organizzazioni e istituzioni

Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und –direktoren (KKJPD) * (Verzicht)

Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP)

Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) (rinuncia)

Schweizerische Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK)

Conference suisse des directrices et directeurs cantonaux de la sante (CDS)

Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS)

Feuerwehr Koordination Schweiz (FKS) * (Verzicht)

Coordination Suisse des Sapeurs-Pompiers (CSSP)

Coordinazione Svizzera dei Pompieri (CSP) (rinuncia)

Suva (Sezione Assicurazione militare) *

Stiftung für Konsumentenschutz (SKS)

Gruppe für eine Schweiz ohne Armee (GSoA)

Groupe pour une Suisse sans Armée (GSsA)

Gruppo per una Svizzera senza Esercito (GSsE)

Service civil international Schweiz (SCI)

Service civil international suisse

Servizio Civile Internazionale Svizzera

Altre prese di posizione pervenute (di organi non interpellati)

Égalité Handicap

Centre Patronal

Conferenza delle casse cantonali di compensazione (CCCC) / Associazione svizzera delle casse di compensazione professionali (ACCP)

om computer support ag

C. Risultati della consultazione

1. Riassunto

Nel complesso, la revisione parziale della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile è stata accolta favorevolmente dalla maggior parte dei partecipanti alla procedura di consultazione. L'obiettivo principale della revisione, ossia l'introduzione di misure volte a impedire abusi in materia di IPG, è di principio accettato. Soprattutto i Cantoni sono favorevoli a una precisazione del diritto in vigore al fine di evitare abusi in materia di IPG. Le opinioni sull'entità e la portata delle misure previste a tal scopo sono invece divergenti.

Benché non siano di principio contrari a misure di controllo supplementari da parte della Confederazione, molti interpellati reputano eccessive le regolamentazioni proposte. Sono considerate inappropriate in particolare alcune formulazioni nel rapporto esplicativo, interpretate come un segnale di scarsa fiducia della Confederazione nei confronti dei Cantoni. Molti ritengono inoltre che si dia troppo peso all'argomento degli abusi e che si trascuri il fatto che grazie all'operazione ARGUS molti Cantoni hanno già adottato misure efficaci per evitarli. Alcuni Cantoni temono inoltre che le loro competenze vengano ridotte e le possibilità d'impiego della protezione civile eccessivamente limitate. Chiedono pertanto di rinunciare a controlli inutili e di rielaborare i relativi passaggi del progetto legislativo.

L'introduzione graduale del PISA per la tenuta dei controlli nella protezione civile è stata di principio accolta in modo positivo. I Cantoni chiedono tuttavia di essere coinvolti nella sua implementazione e di non doversi assumere oneri supplementari. A loro avviso spetterebbe alla Confederazione provvedere alle interfacce tra i sistemi cantonali e il PISA e ad assumere i relativi costi.

Rifiutata all'unanimità infine la prevista disposizione nella LIGP secondo cui le pretese di risarcimento dei danni avrebbero potuto essere compensate per mezzo di contributi federali.

Dei partiti politici, unicamente il PLR - I Liberali respinge il disegno nel suo insieme poiché rafforzerebbe eccessivamente le competenze di sorveglianza della Confederazione e aumenterebbe l'onere burocratico limitando nel contempo l'autonomia dei Cantoni. Inoltre i costi per l'estensione del PISA non sarebbero motivati in modo abbastanza dettagliato. Il PS al contrario ritiene che le misure proposte siano insufficienti poiché non risolverebbero il nocciolo del problema, ossia che non sarebbero coloro che richiedono le prestazioni e ne approfittano a pagare. La tentazione di convocare a spese dell'IPG persone soggette all'obbligo di prestare servizio per svolgere lavori che potrebbero benissimo essere eseguiti da aziende private non verrebbe eliminata. Il PS chiede quindi un'abolizione totale dei lavori di ripristino e degli interventi di pubblica utilità.

Le principali tendenze delle risposte si possono riassumere come segue:

Legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC)

- Reclutamento (art. 16 cpv. 3): occorre precisare che le persone non reclutate nell'esercito a causa di un controllo di sicurezza relativo alle persone con esito negativo non possono essere reclutate neppure nella protezione civile.
- Lavori di ripristino (art. 27 cpv. 2^{bis} e 2^{ter}): in linea di principio le limitazioni previste sono ritenute adeguate. Viene però respinta la formulazione nel rapporto esplicativo secondo cui alcuni Cantoni dichiarerebbero lavori di pubblica utilità o CR come lavori di ripristino per poter prestare più giorni di servizio. In tal senso sarebbe da prendere in considerazione una rinuncia alla distinzione, spesso difficile da operare nella pratica, tra CR, lavori di ripristino e lavori di pubblica utilità.
- Lavori di pubblica utilità (art. 27a cpv. 4): i controlli e le limitazioni non sono respinti a priori. La formulazione nel rapporto esplicativo secondo cui numerosi Cantoni sarebbero troppo riluttanti ad autorizzare lavori di pubblica utilità viene tuttavia contestata poiché fornirebbe un quadro distorto e rispecchierebbe la situazione antecedente l'operazione

ARGUS. Si dovrebbe statuire in modo chiaro che i presupposti sono definiti nell'ordinanza sui lavori di pubblica utilità della protezione civile (OIPU) e nella guida per l'autorizzazione degli interventi di pubblica utilità. Si respingono ulteriori regolamentazioni.

- Controlli (art. 28): I controlli previsti sono considerati eccessivi e la loro attuazione è ritenuta problematica. Di fatto, con questi controlli sarebbe l'UFPP a decidere in merito allo svolgimento dei lavori di ripristino e degli interventi di pubblica utilità. I controlli previsti comporterebbero oneri supplementari anche per i Cantoni. I termini statuiti al capoverso 4 dovrebbero pertanto essere fissati a livello di ordinanza e in forma più consona alle esigenze pratiche.
- Istruzione di base (art. 33): nel rapporto esplicativo occorre definire che cosa s'intende per «istruzione equivalente». Le istruzioni in ambito militare e in ambito civile (per es. presso le organizzazioni partner o nel campo dell'aiuto psicologico d'urgenza) sono da considerare equivalenti.
- Perfezionamento (art. 35): i Cantoni devono poter convocare ai corsi di ripetizione i militi di tutte le funzioni elencate all'articolo 35 capoverso 1 e non solo quelli di cui all'articolo 39 capoverso 2.

Legge federale sui sistemi d'informazione militari (LSIM)

- Estensione del sistema PISA: di principio l'introduzione del PISA per la protezione civile è accolta favorevolmente. Mancherebbero tuttavia indicazioni più precise in merito al processo di trasferimento dei dati e alle interfacce tra sistemi cantonali e PISA nonché agli oneri che ne risulterebbero per i Cantoni.
- Comunicazione dei dati (art. 16): da alcuni partecipanti alla consultazione il fatto che le casse di compensazione debbano verificare la legittimità delle prestazioni di servizio è considerato inaccettabile.

Legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG)

- Limitazione del diritto alle indennità (art. 1a cpv. 3): secondo quanto esposto nel rapporto esplicativo, il personale della protezione civile sarebbe stato impiegato illecitamente a favore di un altro comune aggregato alla stessa organizzazione di protezione civile. Questa formulazione viene contestata. La disposizione prevista comporterebbe una disparità di trattamento tra personale militare e personale della protezione civile. Per il personale a tempo pieno e a tempo parziale della protezione civile dovrebbero valere le stesse condizioni come per gli impiegati dell'amministrazione militare. Il concetto di personale a tempo pieno e a tempo parziale della protezione civile dovrebbe essere limitato ai comandanti della protezione civile a tempo pieno e ai capi delle organizzazioni di protezione civile.
- Responsabilità (Art. 20): dato che in genere le chiamate in servizio per interventi della protezione civile sono emanate dai Comuni e non dai Cantoni, si dovrebbe tenere conto anche della responsabilità dei Comuni. La possibilità di indennizzo per le pretese di risarcimento per danni prevista al capoverso 4 è respinta all'unanimità, poiché sarebbe sconveniente se ad esempio i contributi federali per le prestazioni complementari AVS potessero essere conteggiati assieme alle pretese di risarcimento per danni della Confederazione.

2. Prese di posizione in dettaglio

Legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC)

Art. 15 cpv. 5 (nuovo) Servizio volontario

UDC

Ritiene che questo capoverso debba essere messo in discussione poiché fa perdere alla protezione civile personale motivato e con esperienza. Non vi è alcun motivo di introdurre la stessa regolamentazione come nell'esercito (art. 8a dell'ordinanza concernente l'obbligo di prestare servizio militare [OOPSM; RS 512.21]).

Art. 16 cpv. 2 e 3 (nuovo) Reclutamento

Cantoni AR, BE, BL, BS, FR, GL, JU, SG, SH, TG, VD, VS, ZH e USAM

Nel rapporto esplicativo occorre precisare che le persone non reclutate nell'esercito a causa di un controllo di sicurezza relativo alle persone con esito negativo non possono essere reclutate neppure nella protezione civile.

Canton GE

Cpv. 3: il concetto «di principio» implica delle eccezioni, che devono essere precisate conformemente alla *Guide linguistique des lois et ordonnances de la Confédération*.

Égalité Handicap

Dal punto di vista della legislazione in materia di pari opportunità per i disabili, la formulazione «persone soggette all'obbligo di leva che per motivi psichici...» è infelice e ambigua. Una disposizione che esclude persone con un handicap psichico formulata in modo così vago è da evitare. Il testo deve essere modificato in modo che si capisca inequivocabilmente che non vengono reclutate esclusivamente quelle persone soggette all'obbligo di leva che costituiscono un pericolo a causa del loro potenziale di violenza.

Art. 27 cpv. 2^{bis} e 2^{ter} (nuovo) Chiamata per interventi in caso di catastrofi o situazioni d'emergenza, in caso di conflitto armato o per lavori di ripristino

Cantoni AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GL, JU, NE, SG, SO, TG, VD

Di principio le limitazioni previste per i lavori di ripristino sono considerate opportune. Viene invece decisamente respinta la supposizione avanzata nel rapporto esplicativo secondo cui alcuni Cantoni dichiarerebbero lavori di pubblica utilità o CR come lavori di ripristino per poter prestare un numero maggiore di giorni di servizio. Questa formulazione è ritenuta oltraggiosa e interpretata come una mancanza di fiducia della Confederazione nei confronti dei Cantoni; deve pertanto essere modificata o stralciata. Il problema di fondo è che spesso non è facile distinguere tra CR, lavori di ripristino e interventi di pubblica utilità e che mancano basi e definizioni chiare.

Sarebbe da prendere in esame una limitazione delle categorie a servizi d'istruzione, CR e interventi in caso di catastrofi e situazioni d'emergenza, rinunciando alla distinzione tra CR, lavori di ripristino e interventi di pubblica utilità.

VD ritiene inoltre: una limitazione dei giorni di servizio per lavori di ripristino non è giustificata.

Canton VS

Di principio le limitazioni previste per i lavori di ripristino sono considerate opportune. L'importante è che in casi eccezionali sia possibile eseguire lavori di ripristino anche dopo la scadenza dei tre anni.

Canton ZH

Nella pratica è difficile distinguere tra CR, lavori di ripristino e interventi di pubblica utilità. Per analogia con l'esercito si dovrebbero limitare le categorie dei servizi a corsi di ripetizione e interventi in caso di catastrofi e situazioni d'emergenza.

PS

Le limitazioni sono opportune, ma i termini devono essere ulteriormente accorciati. La protezione civile deve poter svolgere lavori di ripristino solo nella fase immediatamente successiva al sinistro; i lavori di ripristino pianificabili devono essere eseguiti da imprese locali.

Proposta per il cpv. 2^{bis}:

“... devono aver luogo **entro tre mesi** dal verificarsi dell'evento ...” “... per **14 giorni** l'anno **al massimo** ...”

PLR

Le limitazioni nel campo dei lavori di ripristino e degli interventi di pubblica utilità vengono respinte poiché non risolvono il problema di fondo, ossia la difficoltà nel distinguere tra CR, lavori di ripristino e interventi di pubblica utilità. Innanzitutto sarebbe opportuno definire meglio le tre categorie.

USAM

Viene fermamente respinta la formulazione nel rapporto esplicativo secondo cui alcuni Cantoni dichiarerebbero lavori di pubblica utilità o CR come lavori di ripristino per poter prestare più giorni di servizio. Questa formulazione serve solo a giustificare una maggiore centralizzazione e regolamentazione a livello federale.

USPC

La limitazione a 21 giorni viene respinta. In generale si dovrebbe definire unicamente il tetto massimo di giorni di servizio da prestare. Analogamente all'esercito, sarebbe opportuna una limitazione delle categorie a servizi d'istruzione, CR e interventi in caso di catastrofi e situazioni d'emergenza, rinunciando a distinguere tra CR, lavori di ripristino e interventi di pubblica utilità.

Art. 27a cpv. 4 Chiamata per interventi di pubblica utilità

Cantoni AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GL, JU, NW, SG, SH, TG, VD, ZH

I controlli e le limitazioni da parte della Confederazione non sono di principio respinti. Ferma è però l'affermazione del rapporto esplicativo secondo cui molti Cantoni sarebbero reticenti ad autorizzare interventi di pubblica utilità. Quanto esposto nel rapporto esplicativo rispecchia la situazione antecedente l'operazione ARGUS e fornisce un quadro distorto della situazione attuale; occorre stralciare o perlomeno modificare questo passaggio.

Il testo proposto è accettabile a patto che nel rapporto esplicativo si statuisca chiaramente che le nuove direttive si limitano all'**ordinanza sui lavori di pubblica utilità della protezione civile (OIPU)** e alla guida per l'autorizzazione degli interventi di pubblica utilità. Sono respinte ulteriori direttive e regolamentazioni.

AG inoltre: per garantire un'applicazione pratica unitaria è opportuno valutare la possibilità di emanare una direttiva a sostituzione della guida.

Canton VS

Le modifiche proposte minano l'autonomia cantonale e ciò non è accettabile. Proposta di formulazione:

"Il Consiglio federale disciplina le condizioni e la procedura per gli interventi di pubblica utilità. I Cantoni determinano gli interventi di pubblica utilità e disciplinano la procedura di chiamata".

PLR

Respinge questo articolo poiché è in contrasto con l'autonomia dei Cantoni e il sistema federalista e contribuisce a rallentare i processi.

USPC

Respinge la modifica proposta. Di principio, l'USPC rifiuta disposizioni più restrittive nel campo degli interventi di pubblica utilità poiché limiterebbero le competenze dei Cantoni e dei Comuni. Le istanze che finanziano la protezione civile devono anche beneficiarne. Le attuali regolamentazioni (OIPU) sono sufficienti per l'autorizzazione di interventi di pubblica utilità. La guida per l'autorizzazione di interventi di pubblica utilità menzionata nel rapporto esplicativo è ritenuta carente.

Centre Patronal

Respinge la disposizione poiché si tratta di un'intromissione nell'autonomia cantonale. Inoltre le disposizioni esistenti sono sufficienti. Dal 2010 la situazione è migliorata e le lacune individuate con l'operazione ARGUS sono state colmate.

Art. 28 Controlli

Cantoni AG, BE, BL, BS, FR, JU, SG, TG, VD

I controlli previsti vengono interpretati come una mancanza di fiducia della Confederazione nei confronti dei Cantoni. Sono considerati inaccettabili e vengono fermamente respinti. In pratica sarebbe l'UFPP a decidere in merito allo svolgimento di lavori di ripristino e interventi di pubblica utilità, e la competenza decisionale conferita ai Cantoni verrebbe limitata.

Le regolamentazioni previste pongono anche problemi di natura pratica. Per certi tipi di eventi i termini fissati al cpv. 4 non possono infatti essere rispettati. I previsti controlli effettuati dall'UFPP comporterebbero oneri supplementari anche per i Cantoni. L'affermazione nel rapporto esplicativo secondo cui per i Cantoni non si creano oneri supplementari significativi non è pertanto veritiera. I termini previsti al cpv. 4 devono essere adeguati alle esigenze pratiche e disciplinati a livello di ordinanza. Occorre inoltre fissare anche un termine per le valutazioni dell'UFPP.

Cantoni AI, AR, NE, ZH

I controlli previsti sono considerati inaccettabili e vengono fermamente respinti. Di fatto, con l'introduzione di questi controlli sarebbe l'UFPP a decidere in merito allo svolgimento dei lavori di ripristino e degli interventi di pubblica utilità.

Canton GL

Nel caso in cui questa regolamentazione fosse mantenuta, occorrerebbe prevedere una partecipazione ai costi della Confederazione poiché la competenza per l'autorizzazione passerebbe di fatto a quest'ultima.

Cantoni GR, JU, SZ, UR, ZG

Cpv. 2: i previsti controlli dal parte dell'UFPP richiedono dei lavori preliminari da parte dei Cantoni. I costi che ne derivano per i Cantoni devono essere indennizzati dalla Confederazione. In caso contrario la disposizione è da stralciare.

Cpv. 4: occorre precisare che i lavori di ripristino e gli interventi di pubblica utilità svolti in relazione o successivamente a interventi in caso di catastrofi o situazioni d'emergenza sono esclusi da questa disposizione. In caso contrario non sarebbe più possibile svolgere questo tipo di interventi.

Canton GE

Cpv. 3: le formulazioni discordanti nel testo di legge e nel rapporto esplicativo devono essere modificate al fine di evitare equivoci.

Cpv. 4: il termine di tre mesi non può essere rispettato quando è necessario svolgere i lavori di ripristino immediati per mantenere le basi vitali.

Canton NW

I controlli previsti sono considerati inaccettabili e vengono fermamente respinti. Di fatto, con l'introduzione di questi controlli sarebbe l'UFPP a decidere in merito allo svolgimento dei lavori di ripristino e degli interventi di pubblica utilità. La competenza decisionale dei Cantoni verrebbe sensibilmente limitata.

I previsti controlli da parte dell'UFPP richiedono lavori preliminari da parte dei Cantoni. I costi che ne derivano per i Cantoni devono essere indennizzati dalla Confederazione. In caso contrario la disposizione è da stralciare.

Lavori di ripristino e interventi di pubblica utilità svolti in relazione o successivamente a interventi in caso di catastrofi o situazioni d'emergenza devono essere esclusi da questa disposizione. In caso contrario non sarebbe più possibile svolgere questo tipo di interventi.

Canton OW

Cpv. 4: occorre precisare che i lavori di ripristino e gli interventi di pubblica utilità svolti in relazione o successivamente a interventi in caso di catastrofi o situazioni d'emergenza sono esclusi da questa disposizione. In caso contrario non sarebbe più possibile svolgere questo tipo di interventi. Nell'ambito della prevista regolamentazione dei controlli a livello di ordinanza occorre disciplinare le eccezioni.

Canton SH

Secondo il quarto capoverso sarebbe di fatto l'UFPP a giudicare le domande. Ciò va troppo oltre. La Confederazione deve limitarsi a definire le condizioni quadro. Si ritiene inoltre che disciplinare il termine di tre mesi a livello di legge sia eccessivo.

Canton SO

Cpv. 4: non è possibile rispettare un termine di preavviso di tre mesi nel caso dei lavori di ripristino poiché in determinate circostanze questi devono iniziare già pochi giorni dopo l'evento. Occorre quindi rinunciare a un termine di notifica.

Canton VS

I controlli previsti comportano un onere supplementare sia per la Confederazione che per i Cantoni. La Confederazione deve limitarsi a sorvegliare il limite massimo di giorni di servizio prestati. Le lettere b e c del secondo capoverso sono da stralciare.

PS

Cpv. 2: le forme d'intervento estranee alla protezione civile, quali lavori di ripristino e lavori di pubblica utilità, devono essere abolite. In caso contrario, occorre formulare in modo possibilmente restrittivo i relativi criteri. La protezione civile non deve prestare interventi per lavori che possono essere eseguiti da imprese locali. Proposta di complemento per il cpv. 2 lett. b e c:

"... della protezione civile; sono esclusi interventi per lavori che possono essere eseguiti da imprese locali".

Cpv. 3: nei casi in cui i termini e i criteri non sono rispettati, la possibilità di riscuotere delle IPG dovrebbe decadere automaticamente.

Cpv. 4: qualsiasi intervento della protezione civile pianificabile con tre mesi di anticipo può essere svolto anche da imprese locali. Si chiede di accorciare il termine:

“... al più tardi **tre giorni** prima dell'inizio previsto ...”

Cpv. 5: questa regolamentazione deve essere disciplinata a livello di ordinanza o disposizione. Occorre aumentare la trasparenza:

“Il Consiglio federale disciplina i controlli in un’ordinanza. L’UFPP, in collaborazione con l’Ufficio centrale di compensazione, pubblica ogni anno un rapporto sulla procedura, le prestazioni di servizio svolte e le IPG versate.”

PPD

I controlli previsti sono troppo invasivi. In pratica non è vantaggioso notificare tutti i lavori di ripristino e gli interventi di pubblica utilità tre mesi prima del loro inizio. I termini devono essere disciplinati a livello di ordinanza e non di legge, in modo più conforme alla pratica.

PLR

Respinge l’articolo poiché limita le competenze cantonali. Inoltre i controlli genererebbero ulteriori costi e oneri burocratici per i Cantoni.

USAM

Le regolamentazioni previste appaiono problematiche e di difficile attuazione. I termini devono essere disciplinati a livello di ordinanza e non di legge, in modo più conforme alla pratica. Occorre inoltre fissare anche un termine per le valutazioni dell’UFPP.

USPC

Non è d’accordo con le regolamentazioni previste nei capoversi 2 e 4. I Cantoni effettuano già dei controlli. Controlli supplementari da parte della Confederazione genererebbero costi maggiori e sarebbero in contrapposizione con l’attuale tempistica delle autorizzazioni. Rappresentano inoltre un’ingerenza nelle competenze cantonali.

Centre Patronal

Le regolamentazioni previste limitano eccessivamente le competenze dei Cantoni nel campo dei lavori di ripristino e degli interventi di pubblica utilità. I termini previsti dal cpv. 4 non sono applicabili in caso di catastrofe; occorre pertanto prevedere delle eccezioni.

Art. 33 Istruzione di base

Cantoni AG, AR, BE, BL, BS, FR, GL, NE, SG, VD, ZH

Cpv. 4: non è spiegato da nessuna parte che cosa s’intende per «istruzione equivalente».

Le istruzioni in ambito militare e civile (per es. presso le organizzazioni partner o nel campo dell’aiuto psicologico d’urgenza) dovrebbero essere considerate equivalenti. Le spiegazioni nel rapporto esplicativo devono essere completate con esempi. La decisione relativa al riconoscimento di istruzioni equivalenti deve essere di competenza dei Cantoni.

VD ritiene inoltre: in relazione al cpv. 2 occorre precisare che le persone incorporate nella riserva di personale possono essere chiamate a svolgere l’istruzione di base solo in caso di carenza di personale.

Canton GE

Alcuni Cantoni suddividono l’istruzione di base in 3 e 7 giorni. Il rapporto esplicativo prevede delle limitazioni in relazione alla suddivisione dei giorni di servizio nell’ambito dell’istruzione di base che non risultano dal testo di legge. Esso deve pertanto essere adattato.

Cpv. 2: questa regolamentazione comporta una disparità di trattamento tra le persone incorporate nella riserva subito dopo il reclutamento e quelle che non fanno parte della riserva. Queste ultime devono assolvere l’istruzione di base entro i 26 anni. Sussiste pertanto il rischio di un’incorporazione in massa nella riserva per eludere i termini statuiti al cpv. 1.

Canton SH

Dovrebbe essere prevista la possibilità di prosciogliere anticipatamente dall'obbligo di prestare servizio di protezione civile le persone incorporate nella riserva che alla fine dell'anno in cui hanno compiuto i 30 anni non hanno ancora assolto l'istruzione di base. L'art. 18 LPPC deve essere completato in tal senso con un terzo capoverso.

Canton SO

Cpv. 3: in analogia al cpv. 1 dovrebbe essere fissato anche un limite massimo (per es. 27 anni) in modo da trarre profitto dall'istruzione.

Canton TG, USAM

Cpv. 3: in base alla formulazione scelta i Cantoni sono obbligati a convocare al reclutamento le persone naturalizzate a partire dai 25 anni. Ciò può portare a dover istruire anche persone di una certa età. È quindi più opportuno utilizzare una formulazione potestativa:

"I Cantoni possono convocare al reclutamento le persone naturalizzate dopo il compimento dei 25 anni. Esse assolvono l'istruzione di base al più tardi tre anni dopo il reclutamento."

Dovrebbe essere prevista la possibilità di prosciogliere anticipatamente dall'obbligo di prestare servizio di protezione civile le persone incorporate nella riserva che alla fine dell'anno in cui compiono i 30 anni non hanno ancora assolto l'istruzione di base. L'art. 18 LPPC deve essere completato in tal senso con un terzo capoverso.

PS

Cpv. 2: una volta incorporati nella riserva non dovrebbe più essere possibile convocare i militi all'istruzione di base. Chiede di stralciare il capoverso.

Cpv. 3: le persone naturalizzate che hanno più di 25 anni non devono più essere convocate a un'istruzione di base poiché i costi di una tale misura superano di gran lunga il profitto. Chiede di stralciare il capoverso.

Cpv. 4: si deve garantire un grado d'istruzione uniforme.

USPC

Cpv. 3: Una formulazione potestativa permetterebbe di meglio tenere conto degli effettivi attuali.

Nei cpv. 2 e 3 deve essere previsto lo stesso limite d'età per l'istruzione di base.

Completare il cpv. 4:

"... il Cantone può, su richiesta dell'OPC interessata, ..."

Centre Patronal

Le persone incorporate nella riserva devono poter essere convocate all'istruzione di base solo in caso di mancanza di personale. Occorre definire le condizioni in base alle quali una persona può essere convocata nella riserva.

Art. 35 Perfezionamento

Cantoni AG, AR, BE, BL, BS, FR, GL, JU, SG, SO, VD, VS, ZH

Il testo del cpv. 2 deve essere modificato affinché i Cantoni possano convocare ai corsi di ripetizione i militi incorporati in tutte le funzioni menzionate nell'art. 35 cpv. 1, e non solo le funzioni menzionate nell'art. 39 cpv. 2.

VD ritiene inoltre che nel cpv. 1 il limite temporale massimo deve essere lasciato a 14 giorni.

Canton GE

Il limite temporale massimo statuito al cpv. 1 deve essere lasciato a 14 giorni poiché i corsi

di perfezionamento possono essere suddivisi in singoli giorni.

Canton TG

Il numero di giorni di servizio previsti dalla legislazione in vigore devono essere mantenuti (cpv. 1: 14 giorni, cpv. 2: 7 giorni).

Art. 36 Corsi di ripetizione

Canton AG

Cpv. 2 e 3: oltre alle funzioni di base «sorvegliante del materiale» e «sorvegliante d'impianto» occorre tenere conto anche della funzione «cuoco».

Cantoni GE, TG

Il numero di giorni di servizio previsti dalla legislazione in vigore devono essere mantenuti (cpv. 2: 21 giorni, cpv. 3: 14 giorni).

USPC

Non è d'accordo con le modifiche poiché di regola il comandante della protezione civile non presta i giorni di CR in una volta sola.

Art. 66b Decisioni cantonali in ultima istanza

Canton FR

Secondo l'art. 6a OPCi non sussiste il diritto al differimento del servizio e l'obbligo di entrare in servizio permane fino all'approvazione della domanda di differimento. Da questo punto di vista la possibilità di ricorso prevista non ha senso. In analogia con l'esercito occorre introdurre la possibilità di una domanda di revisione con decisione definitiva. In caso contrario il termine di 10 giorni dovrebbe essere fissato a 30 giorni in virtù dell'art. 6a cpv. 1 OPCi.

Art. 72 cpv. 1^{ter} (nuovo) Trattamento di dati

USPC

Il capoverso è inutile poiché i Cantoni dispongono già di sistemi funzionanti.

Legge federale sui sistemi d'informazione militari (LSIM)

Cantoni AG, AR, BE, BL, BS, FR, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, ZG, ZH

Di principio sono d'accordo con le modifiche proposte e le nuove possibilità di controllo. I passi verso l'introduzione del PISA per i controlli nella protezione civile sono accolti positivamente.

I Cantoni utilizzano attualmente sistemi diversi per tenere i controlli nella protezione civile. La Confederazione deve provvedere alle interfacce tra i sistemi cantonali e il PISA. Il processo di trasmissione dei dati risp. le interfacce tra i sistemi cantonali e il PISA come pure eventuali obblighi dei Cantoni devono essere disciplinati in modo chiaro. Mancano indicazioni in tal senso.

La trasmissione dei dati alla Confederazione non deve comportare un onere supplementare per i Cantoni. I costi legati alla creazione delle interfacce sono assunti dalla Confederazione. AG, BE, BL, FR, JU, SO, TG ritengono inoltre: nel rapporto esplicativo si deve fare riferimento anche agli abusi in materia di IPG nell'esercito e al potenziale di abuso nel servizio civile.

Canton GE

In relazione alla trasmissione dei dati nel PISA fa notare che nell'art. 73 cpv. 1 LPPC non è specificata la modalità di trasmissione di questi dati. Una trasmissione in forma cartacea dovrebbe essere sufficiente.

Canton TI

L'introduzione del PISA per la protezione civile significa che i Cantoni devono gestire un altro sistema informatico oltre a quello già in uso.

PLR

Respinge l'estensione del PISA nella forma proposta. I costi sono motivati in modo troppo vago e richiedono una verifica approfondita.

Suva (assicurazione militare)

È favorevole al rilevamento centralizzato dei dati nel PISA. Alla rubrica «periodo di servizio per prestazione di servizio» si dovrebbe registrare anche l'inizio e la fine dei singoli servizi (in analogia con l'esercito).

om computer support SA

Mette in dubbio l'utilità di introdurre il sistema PISA per la tenuta dei controlli nella protezione civile. Nel 2011 è stato effettuato uno studio di fattibilità sulla creazione di un sistema centralizzato per tenere i controlli nella protezione civile. Era emerso che il PISA era meno indicato di altre varianti, in particolare per quanto concerne i costi. Non è comprensibile come mai si voglia ugualmente introdurre il PISA per sostituire un sistema che in diversi Cantoni si è già da lungo tempo dimostrato valido. Sorprende inoltre il fatto che nell'ambito della revisione parziale i costi per il PISA vengano stimati molto più bassi che nello studio di fattibilità. Infine è discutibile che la Confederazione copi delle soluzioni elaborate da PMI e prevarichi così gli attuali offerenti.

Art. 16 Comunicazione dei dati

Canton BS

Lo scambio di dati tra l'Ufficio centrale di compensazione e le casse di compensazione cantonali è ritenuto opportuno. Tuttavia nel rapporto esplicativo si attribuisce implicitamente alle

casce di compensazione un obbligo di verifica in caso di dubbio relativo a domande IPG illecite. Questo non è però loro compito e non sarebbero neppure in grado di farlo.
<u>Canton LU</u> Le casce di compensazione non dispongono degli strumenti necessari per individuare le domande IPG abusive. Sono i Cantoni o l'UFPP a dover effettuare il confronto dei dati.
<u>Canton NW</u> Verificare la legittimità delle prestazioni di servizio non spetta alle casce di compensazione, che devono continuare a basarsi sui moduli IPG inoltrati. Esse possono però collaborare come finora nella lotta agli abusi.
<u>Canton SG</u> Chiede di stralciare il cpv. 1^{bis}. Le casce di compensazione possono contribuire nella lotta agli abusi, ma questa deve essere primariamente compito dell'esercito e delle autorità preposte alla protezione civile.
<u>Canton SZ, CCCC/ACCP</u> Chiedono di stralciare il cpv. 1 lett. g e il cpv. 1^{bis}. Dal rapporto esplicativo risulta che in futuro saranno di fatto le casce di compensazione a verificare la legittimità dei giorni di servizio prestati. Questo però non è il loro compito e non sarebbero neppure in grado di farlo. Alle casce di compensazione non devono essere attribuiti compiti di controllo di natura materiale. La lotta agli abusi deve avvenire all'interno dell'esercito e della protezione civile.
<u>USI, economiesuisse</u> Il coinvolgimento delle casce di compensazione nel sistema di controllo è discutibile. Non è compito delle casce di compensazione verificare la legittimità dei giorni di servizio prestati. Si chiede quindi di stralciare il cpv. 1^{bis}.

Legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG)

Art. 1a cpv. 1, 3 e 6

Cantoni AG, BE, BL, BS, FR, GL, JU, NW, SG, SO, TG, VD

Approvano le modifiche di cui ai cpv. 1 e 6.

Respingono invece l'accusa avanzata al pto. 3.1 del rapporto esplicativo secondo cui sarebbero stati effettuati interventi abusivi con personale della protezione civile a favore di un altro comune facente parte della stessa organizzazione di protezione civile. Inoltre al pto. 5.1.3.2 si afferma erroneamente che personale a tempo pieno e a tempo parziale della protezione civile abbia a più riprese svolto prestazioni lavorative a favore del proprio datore di lavoro. I relativi punti del rapporto esplicativo devono essere rivisti.

Le regolamentazioni proposte soddisfano solo in parte la condizione che le limitazioni delle possibilità d'intervento non portino a una disparità di trattamento con l'esercito. Per le persone impiegate presso l'amministrazione militare, il diritto alle IPG viene a cadere solo in caso di prolungamento dell'obbligo di leva e in caso di prestazioni di servizio volontarie; le prestazioni di servizio obbligatorie continuano a dare diritto alle IPG. La formulazione scelta per gli impiegati dell'amministrazione militare deve essere ripresa per analogia anche per il personale a tempo pieno e a tempo parziale della protezione civile.

Non è chiaro che cosa si intende per «personale a tempo pieno» e per «personale a tempo parziale» della protezione civile. Il concetto deve essere limitato ai comandanti della protezione civile a tempo pieno e ai capi delle organizzazioni della protezione civile.

Canton AR

Cpv. 3: Il concetto di «personale della protezione civile a tempo pieno e a tempo parziale» deve essere limitato ai comandanti della protezione civile.

Canton GE

Al posto delle limitazioni previste sarebbe meglio limitarsi a vietare lo svolgimento «delle consuete attività lavorative quotidiane» (spiegazioni al cpv. 1).

Canton NE

La prevista limitazione per il personale della protezione civile a tempo pieno e a tempo parziale porta a una disparità di trattamento con il personale militare.

Canton TI

La disposizione porta a una disparità di trattamento tra personale impiegato e personale di milizia della protezione civile e con tutta probabilità non darà gli effetti sperati.

Al cpv. 3 si deve tenere conto anche del personale degli organi regionali di protezione civile.

PLR

Respinge il cpv. 1 poiché causa una disparità di trattamento all'interno dell'esercito e un indebolimento degli stati maggiori militari.

USPC

Cpv. 3: La deroga prevista per il personale a tempo pieno e a tempo parziale della protezione civile non è accettabile poiché rappresenta una disparità di trattamento con l'esercito e il servizio civile e comporta anche altri svantaggi. Nel caso in cui la disposizione fosse mantenuta occorrerebbe definire chiaramente chi può essere indennizzato e in che modo.

Art. 20a (nuovo) Responsabilità

Cantoni AG, AR, BL, BS, FR, GL, SG, TG, VD, Centre Patronal

Di regola le chiamate per interventi della protezione civile sono emanate dai comuni e non dal Cantone. Per questo motivo nel testo di legge o perlomeno nel rapporto esplicativo occorre fare riferimento alla responsabilità dei Comuni.

La possibilità di impiegare contributi federali per compensare le pretese di risarcimento per danni prevista al cpv. 4, oltre a non convincere, infrange il principio dell'unitarietà della materia ed è pertanto respinta.

Cantoni AI, JU, VS, ZH, SGV

La possibilità di impiegare contributi federali per compensare le pretese di risarcimento per danni prevista al cpv. 4, oltre a non convincere, infrange il principio dell'unitarietà della materia ed è pertanto respinta.

Canton BE

Non è d'accordo con la portata delle regolamentazioni. La responsabilità per danni deve essere limitata a casi intenzionali e di negligenza grave. Di regola le chiamate per interventi della protezione civile sono emanate dai comuni e non dal Cantone. Per questo motivo nel testo di legge o perlomeno nel rapporto esplicativo occorre fare riferimento alla responsabilità dei Comuni.

La possibilità di impiegare contributi federali per compensare le pretese di risarcimento per danni prevista al cpv. 4, oltre a non convincere, infrange il principio dell'unitarietà della materia ed è pertanto respinta.

Canton GE

Si deve tenere conto anche della responsabilità dell'UFPP in relazione alla sua attività di controllo.

Canton SO

Occorre sostituire il termine «Cantone» con «Organo che emana la chiamata» poiché di regola le chiamate sono emanate dalle regioni e non dai Cantoni.

USS

È favorevole all'introduzione della nuova regolamentazione che obbliga i Cantoni ad assumersi le sue responsabilità con maggior rigore.